

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6278 del 12/11/2024
Oggetto	FE18A0023 - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE ED ANTINCENDIO IN VIA RONDONA, LOCALITA' VIGARANO PIEVE, NEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA (FE) - RICHIEDENTE: C.A.P.A. COLOGNA S.C.A.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6554 del 12/11/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno dodici NOVEMBRE 2024 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: PROCEDIMENTO FE18A0023
CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD
USO INDUSTRIALE ED ANTINCENDIO IN VIA RONDONA, LOCALITA'
VIGARANO PIEVE, NEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA (FE)
RICHIEDENTE: C.A.P.A. COLOGNA S.C.A.

Il Responsabile

Vista la domanda di concessione presentata dalla Ditta C.A.P.A. Cologna s.c.a. (C.F. 00151720380) per la derivazione di acque sotterranee ad uso industriale ed antincendio mediante due pozzi esistenti in località Vigarano Pieve nel Comune di Vigarano Mainarda (FE), con una portata complessiva di 25 l/s per un volume massimo di 1.866 mc/anno, acquisita da questo Servizio al prot. n. PGFE/2018/9549 del 13/08/2018;

Verificato in base ai contenuti della domanda che l'iter istruttorio da seguire nel caso in esame è quello del procedimento di concessione ordinaria, di cui al Titolo II del R.R. n. 41/2001;

Dato atto che:

- i pozzi in esame sono stati oggetto di precedente concessione (cod. FEPPA0461) a nome di C.A.P.A. Ferrara archiviata nel 2021 a seguito di fallimento della ditta concessionaria;
- con decreto di trasferimento in data 9/02/2018 i terreni in cui sono ubicati i pozzi in esame sono stati trasferiti alla Ditta C.A.P.A. Cologna s.c.a.;
- la Ditta ha versato l'importo dovuto per l'istruttoria della domanda di concessione;
- in data 10/09/2024 è stata indetta la Conferenza di Servizi in forma semplificata e asincrona per l'acquisizione dei pareri necessari al rilascio della concessione delle seguenti Amministrazioni:
 - Provincia di Ferrara
 - ATERSIR
 - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara
- sul BURERT n. 287 del 11/09/2024, è stata pubblicata la domanda di concessione in esame e, nei termini previsti, non sono pervenute osservazioni od opposizioni al riguardo;

Acquisito, al prot. n. PG/2024/165093 del 13/09/2024, il parere favorevole di ATERSIR;

Acquisito, al prot. n. PG/2024/181266 del 8/10/2024, la nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara con la quale si

comunica che la Ditta richiedente risulta in regola nei riguardi delle disposizioni normative in materia antincendio;

Acquisito, al prot. n. PG/2024/190351 del 22/10/2024, il parere favorevole della Provincia di Ferrara;

Dato atto che:

- per quanto riguarda il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po di cui all'art. 9 del R.R. 41/2001, ordinato a verificare la compatibilità della utilizzazione con le previsioni dei Piani di Tutela della risorsa idrica ed al controllo sull'equilibrio del bilancio idrico, la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "Direttiva Derivazioni" (delibera 8/2015, aggiornata dalla delibera 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "Metodo ERA", definiti dalla medesima direttiva;

- ai sensi dell'art. 6 della delib. n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po, la Direttiva Derivazioni si applica a tutte le istanze di nuova derivazione e di rinnovo ricadenti nell'ambito territoriale di tutti i bacini idrografici del Distretto idrografico del Fiume Po;

Accertato che secondo i criteri della sopra citata Direttiva Derivazioni, i prelievi idrici di cui trattasi sono da ritenersi compatibile con gli obiettivi definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po;

Rilevato sulla base della documentazione presentata dal richiedente che:

- i pozzi sono ubicati in Via Rondona, località Vigarano Pieve, nel Comune di Mainarda (FE) su terreni di proprietà del richiedente censiti al Foglio 23 mappale 294 (pozzo 1) e Foglio 23 mappale 206 (pozzo 2);

- i pozzi vengono utilizzati all'interno dell'impianto destinato allo stoccaggio di cereali per l'abbattimento delle polveri nell'ambito delle operazioni di essiccazione e per uso antincendio;

- la portata istantanea di emungimento dei pozzi è pari a 15 l/s (pozzo 1) e 10 l/s (pozzo 2) per un totale di 25,0 l/s, il volume annuo richiesto per l'abbattimento delle polveri è pari a 397,42 mc, mentre per l'impianto antincendio vengono richiesti 1.468,80 mc/anno (per le periodiche operazioni di manutenzione e collaudo);

- i consumi nell'impianto di abbattimento delle polveri sono legati alle sole perdite per evaporazione e gocciolamenti, essendo attuato il completo riciclo della risorsa;

- non sono previste misure di ricircolo/riuso delle acque utilizzate nell'impianto antincendio;

- i corpi idrici intercettati dai pozzi aziendali sono riconducibili al Complesso acquifero A2 (pozzo 1) e al Complesso acquifero A1 (pozzo

2); tali acquiferi sono ritenuti di potenzialità più che sufficiente per soddisfare i fabbisogni aziendali;

Verificato che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, le destinazioni della risorsa richieste rientrano nelle tipologie di cui alle lettere c) e f) dell'art. 152, comma 1, della L. R. 3/1999 e s.m.i. (uso industriale e uso igienico e assimilati), i cui importi sono definiti dalla DGR 65/2015;

- in data 6/11/2024 la ditta ha versato € 109,41 come canone parziale 2024 (periodo novembre-dicembre) ed € 656,44 come deposito cauzionale;

Visti:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s. m. i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 65/2015, 787/2014, n. 1781/2015 e n. 2067/2015;
- la DGR 1060/2023 "Prime disposizioni per il rispetto dei parametri quantitativi delle acque, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 23/2022";
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- la DDG 130 2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 - come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 - di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la Delibera del Direttore Generale n. 91 del 29/08/2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara al Dott. Marco Roverati;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita:

- che la concessione possa essere assentita fino al **31.12.2033**;

- che alla luce dei volumi idrici rilevanti utilizzati nell'impianto antincendio sia necessario mettere in atto misure di ricircolo/riuso/risparmio della risorsa idrica in questione;

Dato atto:

- della richiesta di verifica antimafia effettuata da questo SAC e acquisita dalla Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) al prot. PR_FEUTG_Ingresso_0059865_20240930 del 30/09/2024;

- della risposta da parte del Ministero dell'Interno di data 22/10/2024 con la quale si comunica che a carico della ditta concessionaria non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159;

Dato atto che:

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022 il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE;

- la Responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

Su proposta della Dott.ssa Angela Berselli, Responsabile del procedimento in qualità di titolare di Incarico di Funzione del Polo Specialistico Demanio Idrico Acque dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;

Per quanto precede:

DETERMINA

a) **di rilasciare**, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Ditta CAPA Cologna s.c.a. (C.F. 00151720380), con sede legale in Comune di Riva del Po (FE), la concessione **FE18A0023** per la derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso industriale ed antincendio mediante due pozzi realizzati su terreni di proprietà del richiedente distinti catastalmente al Foglio 23 mappali 294 e 206 del Comune di Vigarano Mainarda (FE), con una portata complessiva massima di 25 litri/sec. e per un quantitativo totale massimo prelevabile pari a 1.866,22 mc/anno;

b) **di approvare** il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 7/11/2024, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione;

c) di prescrivere la realizzazione di misure di ricircolo/riuso/risparmio della risorsa idrica utilizzata dall'impianto antincendio;

d) **di stabilire** che la concessione è valida fino al **31/12/2033**;

e) **di dare atto** che:

- i canoni annuali di concessione, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

- in caso di mancato pagamento dei canoni si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. 22.12.2009, n. 24;

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

- il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/86, n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;

f) **di dare conto** che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ne viene consegnata al concessionario una copia;

g) **di ricordare** che tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027; qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;

h) **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott. Marco Roverati
firmato digitalmente

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acque pubbliche ad uso industriale ed antincendio in Via Rondona, località Vigarano Pieve, nel Comune di Vigarano Mainarda (FE) richiesta dalla Ditta CAPA Cologna s.c.a. (C.F./P.IVA 00151720380), Codice procedimento: **FE18A0023**.

ART. 1 - QUANTITATIVO DEL PRELIEVO

Quantità di acqua complessivamente derivabile:

- portata nominale massima prelevabile dai due pozzi: **25 l/s**;
- volume massimo di prelievo dell'utenza **1.866,22 m³/anno**.

ART. 2 - DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua può essere utilizzata nell'impianto per lo stoccaggio di cereali sito in Via Rondona, nel Comune di Vigarano Mainarda, per uso industriale (abbattimento polveri) e per uso antincendio.

ART. 3 - LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

Le opere di derivazione, ubicate in Via Rondona 42, località Vigarano Pieve, nel Comune di Vigarano Mainarda (FE), consistono in due pozzi che vengono di seguito descritti.

POZZO n. 1

- coordinate catastali: foglio **23** mappale **294**;
- coordinate geografiche: UTM RER X=**698.195**, Y=**970.358**

Dati tecnici del pozzo

- profondità 91 m
- diametro pozzo 210 mm
- tratto filtrato non noto
- tipologia pompa elettropompa sommersa
- potenza pompa 11,2 kW
- portata di esercizio 15 l/s

POZZO n. 2

- coordinate catastali: foglio **23** mappale **206**;

- coordinate geografiche: UTM RER X=**698.154**, Y=**970.240**

Dati tecnici del pozzo

- profondità 30 m
- diametro pozzo 190 mm
- tratto filtrato 25 - 30 m
- tipologia pompa elettropompa sommersa
- potenza pompa 5,5 kW
- portata di esercizio 10 l/s

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 La concessione è assentita fino al **31/12/2033** fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza.**

5.2 Nel caso in cui il rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione, il rinnovo è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

5.3 La domanda di rinnovo senza variazioni presentata prima della scadenza da diritto al proseguimento della derivazione nelle more dell'espletamento dell'istruttoria necessaria al rilascio del rinnovo, fermo restando l'obbligo di pagamento del canone annuale ed il rispetto degli altri vincoli previsti dal disciplinare.

La domanda di rinnovo presentata oltre il termine di cui sopra non è procedibile. La derivazione non potrà essere esercitata dopo la scadenza e la sua riattivazione è subordinata al rilascio di nuova concessione previa presentazione di apposita domanda che andrà istruita ai sensi della normativa vigente.

5.4 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio **prima della scadenza della stessa.** In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8, punto 7 del presente disciplinare.

ART. 6 - CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 Il canone relativo all'annualità 2024 è pari a € **656,44**, dei quali € 345,64 per l'uso industriale e € 310,80 per l'uso antincendio.

6.2 Per gli anni successivi, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone **entro il 31 marzo** di ogni anno, adeguato con la percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno e sul sito di ARPAE, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

6.3 Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non può o non vuole fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.4 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6.5 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 L'importo della cauzione versata a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione è pari ad € **656,44**.

7.2 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dietro domanda scritta oppure può essere incamerato per accertata morosità.

ART. 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

8.1 Dispositivi di misurazione e comunicazione dei volumi prelevati

I dati dei quantitativi prelevati nell'anno dai pozzi dovranno essere comunicati, assieme alla lettura dei rispettivi contatori al 31/12 di ogni anno, documentata mediante fotografia, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, alle seguenti amministrazioni:

- ARPAE - SAC di Ferrara, PEC: aoofo@cert.arpa.emr.it
- REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Area Tutela e Gestione Acque, PEC: acqua@postacert.regione.emilia-romagna.it
- AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO, PEC protocollo@postacert.adbpo.it

Il concessionario è tenuto inoltre a:

- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della

strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino;

L'eventuale sostituzione di un contatore dovrà essere comunicata a questo Servizio specificando la data di sostituzione e allegando foto del nuovo strumento installato e del vecchio contatore da cui risulti il dato del volume totalizzato al momento della sostituzione.

8.2 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato ad apporre mediante adesivo sulle opere di presa, o nella loro immediata prossimità, il codice QR che rimanda al cartello identificativo della derivazione.

Il codice verrà fornito unitamente alla determinazione di concessione. L'adesivo deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

8.3 Variazioni

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

In caso di variazione del soggetto che utilizza la risorsa idrica concessa, dovrà esser presentata a questo Servizio istanza di cambio di titolarità da parte del subentrante entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento, allegando la documentazione attestante la legittimità del subentro.

8.5 Stato delle opere

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare i pozzi per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

8.6 Misure di risparmio della risorsa

Al fine della salvaguardia quali-quantitativa dell'acquifero interessato dai prelievi, dovrà essere elaborato e realizzato il prima possibile un progetto per il ricircolo/riuso ed il risparmio della risorsa idrica ad uso antincendio.

Il progetto in questione dovrà essere presentato a questo Servizio per l'approvazione **entro il termine massimo di 1 anno** dal rilascio della presente concessione.

8.6 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua.

8.7 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001)

Le opere di derivazione non possono essere abbandonato senza aver provveduto alla loro disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare al S.A.C. di Ferrara la cessazione d'uso delle opere di presa entro tre mesi dalla loro disattivazione al fine di provvedere alla dismissione definitiva secondo le prescrizioni impartite segnatamente da questo Servizio.

Questo Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, qualora sia garantito il non utilizzo dei pozzi attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua, nonché che l'imbocco sia chiuso mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio ARPAE competente.

8.8 Sub-concessione

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 9 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI

9.1 La derivazione in argomento, afferente ai corpi idrici di cui trattasi, individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

9.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.